CAMERA DEI DEPUTATI N. 2836

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSUMECI, MONTANARI, FUMAGALLI CARULLI, PRESTIGIACOMO, GRECO, CACCAVALE, LUCCHESE

—

Nuove norme per l'inquadramento degli ex ispettori del lavoro

Presentata il 6 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si vuole colmare la parzialità che si è venuta a creare con l'interpretazione data dalla commissione paritetica all'articolo 10 della legge n. 312 del 1980 con la quale gli ispettori del lavoro, che svolgono tutti la stessa identica funzione ispettiva (nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 luglio 1987 trasmessa alla Commissione paritetica), sono stati inquadrati in due diversi profili professionali, 238°-funzionario e 239°-collaboratore, che, benché siano identici per mansioni assegnate e di fatto esercitate, inseriscono il primo nell'ottava qualifica funzionale e il secondo nella settima qualifica funzionale, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 2 della stessa legge n. 312 del 1980 che inquadra all'ottava qualifica funzionale le mansioni che comportano responsabilità esterne ed alla settima qualifica funzionale quelle che le escludono; ciò è in evidente contrasto anche con il contenuto dell'articolo 97 della Costituzione, nel quale si prevede che l'organizzazione dei pubblici uffici deve avvenire secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Imparzialità che viene a manifestarsi in modo evidente soprattutto quando gli ispettori del lavoro, per precise disposizioni di legge, devono coordinare l'attività ispettiva e quindi tutte le responsabilità che ne derivano, con ispettori degli istituti INPS, INAIL, ENASARCO, ENPALS, eccetera, in occasione di ispezioni congiunte, pur essendo inquadrati in livelli inferiori (7° e 6°).

È poi da notare che agli ispettori del lavoro, pur essendo anche ufficiali di polizia giudiziaria, non è mai stata ricono-

sciuta la relativa indennità economica prevista per gli altri lavoratori pubblici che svolgono attività analoghe.

Quindi, applicare un unico criterio di giustizia — che oltre ad attribuire l'inquadramento dovuto riconosca quelle indennità di funzione esistenti per tutte le attività similari, sia private che pubbliche — deve essere considerato indispensabile e prioritario, soprattutto dopo la sentenza del TAR della Liguria (21 ottobre 1993) che ha annullato, nella parte riguardante i ricorrenti, il decreto ministeriale di inquadramento e quindi la deliberazione della commissione paritetica sull'articolo 10 della legge n. 312 del 1980.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli ex ispettori del lavoro già immessi nella VII qualifica funzionale, stante l'unicità della funzione ispettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e alla legge 22 luglio 1961, n. 628, che, alla data del 1° gennaio 1995 esercitano di fatto la funzione ispettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1995 e alla citata legge n. 625 del 1961, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel profilo professionale di funzionario dell'ispettorato del lavoro nell'VIII qualifica funzionale.

2. Il personale di cui al comma 1, assunto in esito a concorso pubblico bandito anteriormente al 1° gennaio 1970, per la ex qualifica di ispettore del lavoro e che alla data del 1° gennaio 1995 dirige, previo formale incarico dell'amministrazione, l'attività di unità operativa permanente (aree o sezioni), è inquadrato nella IX qualifica funzionale di coordinatore dell'Ispettorato del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con decorrenza giuridica dalla data del rispettivo provvedimento e con decorrenza economica dal 1° gennaio 1995.

3. Al personale di cui al comma 1 in quanto in possesso della specifica veste di ufficiali di polizia giudiziaria, spetta la speciale indennità economica attribuita agli altri organi di Polizia giudiziaria.

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative o dei proventi contravvenzionali conseguenti all'attività dello stesso personale di cui all'articolo 1.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2836
Lire 500